



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.7.2025
COM(2025) 524 final

2025/0524 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recate modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro
per il conseguimento della neutralità climatica**

{SWD(2025) 524 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Come confermato nella bussola per la competitività¹, l'Europa ha definito un quadro ambizioso per decarbonizzare l'economia entro il 2050 che contribuirà a mantenere salda la rotta insieme al patto per l'industria pulita, un'iniziativa volta a fare dell'UE un luogo attraente in cui produrre, anche per i settori ad alta intensità energetica, e a promuovere le tecnologie pulite e nuovi modelli di business circolari per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione concordati. La loro attuazione rafforzerà inoltre l'indipendenza energetica dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili. Come sottolineato nella relazione Draghi sul futuro della competitività dell'Unione², la decarbonizzazione non è solo fondamentale per il pianeta, ma è anche un motore essenziale della crescita economica se integrata con le politiche industriali, commerciali e della concorrenza.

L'UE ha definito i suoi traguardi e obiettivi in materia di clima per il 2030 e il 2050 nel regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (la normativa europea sul clima).

L'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento impone la fissazione di un traguardo intermedio in materia di clima per il 2040 per stabilire il ritmo delle riduzioni delle emissioni nette di gas a effetto serra a livello dell'UE. La sua fissazione offrirà agli investitori e alle imprese dell'Unione prevedibilità e una chiara indicazione del percorso di transizione necessario al fine di indirizzare le decisioni commerciali e sbloccare gli investimenti privati.

Il 6 febbraio 2024 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul traguardo climatico europeo per il 2040³, in cui delinea un percorso che va dal traguardo intermedio già concordato per il 2030 alla neutralità climatica entro il 2050. Tenendo conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici (ESABCC) e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata e di una relazione sul bilancio del carbonio⁴, la comunicazione raccomandava per il 2040 una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.

Un obiettivo del 90 % mette l'UE sul percorso che complessivamente offre i maggiori benefici in termini di competitività, resilienza, indipendenza, autonomia e transizione giusta e garantisce che l'UE rispetti gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi.

L'UE riconosce che i cambiamenti climatici costituiscono una minaccia esistenziale strettamente legata alla sicurezza globale, alla pace e allo sviluppo sostenibile. Con il traguardo per il 2040 l'UE mantiene la rotta della sua azione per il clima, portando avanti al tempo stesso l'azione diplomatica con i paesi partner per ridurre le emissioni globali e raggiungere la neutralità climatica.

¹ COM(2025) 30 final.

² La relazione Draghi sulla competitività dell'UE.

³ COM(2024) 63 final.

⁴ SWD(2024) 63 final.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'UE persegue un ambizioso programma di decarbonizzazione e con il pacchetto normativo "Pronti per il 55 %" si avvia verso il conseguimento dei suoi obiettivi climatici in modo equo, efficace in termini di costi e competitivo. La piena attuazione del quadro legislativo in vigore, volto a conseguire i traguardi in materia di clima ed energia per il 2030, è imprescindibile affinché l'UE resti sulla buona strada verso il traguardo per il 2040 e la neutralità climatica entro il 2050.

La valutazione d'impatto⁵ che accompagna la comunicazione sul traguardo climatico per il 2040 mostra che per conseguirlo occorrono sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da parte di tutti i settori e un aumento degli assorbimenti, che devono essere resi possibili da varie politiche. Per decarbonizzare il sistema energetico entro il 2040 sono necessarie tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio, ivi comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio o l'utilizzo del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche attuali e future a zero emissioni nette. In seguito alla fissazione del traguardo per il 2040 e in linea con i riesami previsti, la Commissione preparerà un assetto strategico per il periodo successivo al 2030 che terrà conto dell'equità, della neutralità tecnologica e dell'efficienza in termini di costi, rafforzando la competitività dell'UE, garantendo una transizione giusta e migliorando la sostenibilità ambientale.

Nel progettare tale assetto futuro, la Commissione esaminerà in che modo la semplificazione e le flessibilità tra i vari settori potrebbero facilitare il conseguimento dell'obiettivo per il 2040, promuovendo la convergenza e tenendo conto delle specificità degli Stati membri. Dovrebbero essere presi in considerazione anche i nuovi sviluppi tecnologici, compresa la tecnologia spaziale. L'assetto futuro dovrebbe inoltre rispecchiare opportunamente il fabbisogno e le opportunità di investimento, al fine di affrontare le ricadute sociali, economiche e ambientali della transizione. Le politiche volte ad attuare il traguardo climatico per il 2040 saranno guidate dalla solidarietà e dall'equità per garantire una transizione giusta per tutti gli Stati membri e i loro cittadini.

Nell'elaborare l'assetto strategico post-2030, la Commissione prevede un ruolo per l'uso limitato di crediti internazionali di alta qualità a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi nella seconda parte del decennio 2030-2040. Il loro ruolo specifico e la loro diffusione dovrebbero essere basati su una valutazione d'impatto approfondita e soggetti all'elaborazione di una normativa dell'Unione che stabilisca criteri e norme solidi e di grande integrità, nonché condizioni relative all'origine, alla tempistica e all'uso di tali crediti. Nelle valutazioni d'impatto sul quadro post-2030 la Commissione dovrebbe analizzare l'eventuale uso limitato dei crediti internazionali, in modo che possano essere conteggiati per il 3 % delle emissioni nette dell'UE del 1990 ai fini del traguardo per il 2040. Qualora il pacchetto post-2030, quale adottato dai colegislatori, dovesse includere una percentuale diversa di crediti, la Commissione potrebbe proporre di modificare la normativa sul clima nel contesto del riesame di cui all'articolo 11. I crediti internazionali non dovrebbero svolgere un ruolo ai fini della conformità nel mercato del carbonio dell'UE. Dovrebbero essere contabilizzati sulla base di una traiettoria lineare e provenire da attività credibili e trasformative, oltre a sostenere i paesi terzi con traiettorie di riduzione netta delle emissioni compatibili con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di

⁵ SWD(2024) 63 final.

compiere ulteriori sforzi per limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, consentendo e sostenendo nel contempo la creazione di catene di approvvigionamento a zero emissioni nette. In linea con l'articolo 6 dell'accordo di Parigi, l'UE dovrebbe concordare con i paesi terzi interessati la condivisione dei benefici in termini di mitigazione.

L'assetto futuro dovrebbe includere anche incentivi, ad esempio in occasione della revisione della direttiva ETS nel 2026, per creare una giustificazione economica per gli assorbimenti di carbonio permanenti a livello di UE (ad esempio la cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e la cattura diretta dell'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) per compensare le emissioni residue provenienti da settori difficili da decarbonizzare.

Prossimamente la Commissione collaborerà con la presidenza del Consiglio per mettere a punto la comunicazione dei contributi determinati a livello nazionale, che comprenderà anche una cifra indicativa per il 2035 e che sarà trasmessa all'UNFCCC in vista della COP 30.

Nella valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione sul traguardo climatico per il 2040, la Commissione ha inoltre valutato la coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi della normativa europea sul clima, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, di quest'ultima.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'iniziativa è collegata a molti altri settori strategici, in quanto tutte le azioni e politiche dell'UE dovrebbero promuovere la competitività dell'UE e una transizione giusta verso la neutralità climatica e un futuro sostenibile. Con la bussola per la competitività e il patto per l'industria pulita, la Commissione ha tracciato la strada per rilanciare il dinamismo economico nell'UE con una strategia per la crescita e la prosperità che riunisca clima e competitività. Il patto per un'industria pulita per industrie competitive e posti di lavoro di qualità delinea il programma di lavoro per sostenere e creare le giuste condizioni affinché le imprese raggiungano obiettivi comuni di decarbonizzazione e beneficino della rapida espansione del mercato mondiale delle tecnologie a zero emissioni nette, il cui valore annuo, secondo le previsioni, dovrebbe triplicare fino a raggiungere circa 600 miliardi di EUR a livello mondiale entro il 2030⁶. Per conseguire la competitività a lungo termine dell'industria dell'UE nella transizione verso la neutralità climatica, il patto per l'industria pulita prevede diverse misure, tra cui un nuovo quadro in materia di aiuti di Stato per l'industria pulita, l'istituzione di una banca per la decarbonizzazione industriale volta a mobilitare fino a 100 miliardi di EUR di finanziamenti per progetti innovativi di decarbonizzazione e un quadro riveduto in materia di appalti pubblici per sostenere lo sviluppo di mercati guida per le tecnologie e i prodotti puliti. Il patto per l'industria pulita prevede inoltre iniziative volte a migliorare l'accesso ai materiali critici, promuovere metodi di produzione circolari e garantire condizioni di parità per l'industria dell'UE. L'innovazione svolge un ruolo centrale in tutti questi sforzi, guidando lo sviluppo e la diffusione di tecnologie pionieristiche, accelerando la trasformazione industriale e consentendo alle imprese dell'UE di assumere un ruolo guida nell'economia globale a zero emissioni nette. L'Unione mira ad aumentare la produzione sostenibile e resiliente in Europa e dovrebbe creare le condizioni giuste per attirare investimenti pubblici e privati lungo tutta la catena del valore. Questi sforzi contribuiranno al rinnovamento industriale dell'UE, riducendo nel contempo la sua impronta ambientale e rafforzando la resilienza delle sue catene di approvvigionamento.

⁶ COM(2024) 163 final.

La nuova disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita, pubblicata il 25 giugno, semplifica ulteriormente il processo con cui gli Stati membri concedono aiuti alle industrie ad alta intensità energetica e ai settori delle tecnologie pulite, senza creare indebite distorsioni della concorrenza. La Commissione è inoltre sulla buona strada per avviare un progetto pilota per la futura banca per la decarbonizzazione industriale già nel 2025. Il progetto pilota sarà un'asta con una dotazione di un miliardo di EUR volta a decarbonizzare il calore di processo industriale e andrà a vantaggio delle imprese di vari settori.

Garantire energia a prezzi accessibili è una condizione fondamentale per la competitività della nostra industria e, come sottolineato nella relazione Draghi e nel patto per l'industria pulita, la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di combustibili fossili è una delle cause principali di prezzi elevati e volatili. L'attuazione del piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili⁷, che prevede un'azione concertata immediata per ridurre i costi energetici, è andata avanti, in particolare con l'istituzione della task force per l'Unione dell'energia. Le reti e le interconnessioni sono fondamentali per il buon funzionamento del mercato dell'energia elettrica dell'UE e per accelerare la diffusione dell'energia pulita. La Banca europea per gli investimenti (BEI), in collaborazione con la Commissione, ha sviluppato nuovi prodotti per offrire controgaranzie per aumentare la produzione di componenti di rete e promuovere gli accordi per l'acquisto di energia elettrica. Nel 2025 la Commissione presenterà inoltre una proposta per un atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale, con l'obiettivo di promuovere una produzione competitiva, sostenibile e resiliente nelle industrie ad alta intensità energetica nell'UE.

Il conseguimento del traguardo in materia di clima per il 2040 richiederà una serie di fattori abilitanti, quali la garanzia della competitività dell'industria europea (anche attraverso la semplificazione), una maggiore enfasi su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno e condizioni di parità con i partner internazionali, come indicato nella comunicazione sul traguardo climatico per il 2040. Dall'inizio del 2025, sulla base di un impegno attivo con i leader delle imprese, le parti sociali e la società civile, la Commissione ha avviato una serie di dialoghi strategici settoriali con l'industria. Grazie al dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica europea, i colegislatori hanno raggiunto un accordo su una modifica mirata del regolamento relativo ai livelli di CO₂ delle autovetture nuove e dei furgoni nuovi, che mira a fornire ai costruttori di automobili flessibilità per conseguire il loro obiettivo in materia di emissioni per il 2025 e preservare la loro capacità di investimento nel percorso verso una mobilità a zero emissioni. Alla fine del 2025 la Commissione presenterà inoltre una proposta per flotte aziendali pulite⁸. Per sostenere la decarbonizzazione dei trasporti promuovendo nel contempo lo sviluppo industriale in Europa, quest'anno la Commissione presenterà anche un piano di investimenti per i trasporti sostenibili, che mirerà in particolare a ridurre i rischi di investimento per la produzione e la diffusione di combustibili alternativi sostenibili nei settori difficili da decarbonizzare, quali il trasporto aereo e quello per vie navigabili. La Commissione ha adottato il piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia al fine di preservare la competitività dell'industria europea in questi settori con misure volte a garantire l'accesso a un'energia pulita e a prezzi accessibili, prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, proteggere le capacità industriali europee e promuovere la circolarità dei metalli.

⁷ COM(2025) 79 final.

⁸ COM(2025) 96 final.

La transizione pulita deve essere accompagnata da adeguate opportunità di finanziamento, che combineranno i meccanismi di sostegno esistenti con fonti di finanziamento nuove e innovative. La nuova disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita ridurrà i rischi di investimento dei progetti di decarbonizzazione e stimolerà i finanziamenti privati. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la cui dotazione complessiva ammonta a 648 miliardi di EUR, continua a essere uno strumento importante per finanziare la transizione, con una media del 42 % del bilancio totale destinato alle misure verdi in tutti gli Stati membri. Dal 2013 il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE ha generato entrate per oltre 230 miliardi di EUR da reinvestire in misure per il clima e l'energia, anche volte ad affrontare gli aspetti sociali delle famiglie a basso e medio reddito. A partire dal 2026 il Fondo sociale per il clima di recente istituzione metterà a disposizione 86,7 miliardi di EUR per sostenere le persone vulnerabili e le microimprese nelle transizioni energetica e dei trasporti. L'imminente proposta sul quadro finanziario pluriennale fornirà maggiore chiarezza sui finanziamenti pubblici disponibili per la transizione, nonché sulle necessarie sinergie con gli investimenti privati e gli strumenti finanziari innovativi.

Si avrà una parità effettiva di condizioni per le imprese in Europa e nel mondo solo quando anche gli altri paesi adotteranno sistemi di fissazione del prezzo del carbonio, che contribuirebbero anche a un innalzamento dell'ambizione climatica mondiale. La task force della Commissione sulla fissazione del prezzo del carbonio a livello internazionale e sulla diplomazia dei mercati continua a dialogare con i paesi partner e a sostenerli nella creazione di mercati del carbonio e nello sviluppo di un approccio globale alla fissazione del prezzo del carbonio. Dopo l'attuale fase transitoria, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) si applicherà nel suo regime definitivo a partire dal 2026. Il CBAM confermerà il pagamento di un corrispettivo per le emissioni di carbonio incorporate nella produzione di determinate merci importate nell'UE, assicurando così che il prezzo del carbonio per le importazioni sia equivalente a quello per la produzione interna e che non siano compromessi gli obiettivi climatici dell'UE. Inoltre la comunicazione sui risultati del patto per l'industria pulita del 2 luglio ha annunciato misure supplementari che ridurranno il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per gli esportatori europei di merci CBAM.

Gli obiettivi del patto per l'industria pulita di consolidare la resilienza e la competitività dell'UE sono ulteriormente rafforzati da quattro pacchetti omnibus di semplificazione volti a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, in particolare le PMI. In particolare, l'accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla proposta di semplificazione del CBAM comprende una nuova soglia de minimis che esenterà il 90 % degli importatori dalle norme CBAM, mantenendo nel contempo l'ambizione ambientale, con il 99 % delle emissioni totali di CO₂ ancora coperto dal meccanismo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione europea deve contribuire al perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

I cambiamenti climatici sono un problema transfrontaliero ed è pertanto improbabile che l'azione individuale degli Stati membri porti a risultati ottimali. Al contrario, un'azione coordinata a livello dell'UE può integrare e rafforzare efficacemente gli interventi su scala nazionale e locale e rendere più efficace l'azione per il clima.

Un traguardo unionale in materia di clima per il 2040 avrà implicazioni per l'intera economia dell'UE. È necessario per orientare un'ampia gamma di politiche e richiederà risposte strategiche a livello di UE, non limitate alla politica in materia di clima. Un'azione coordinata consentirà di tenere conto delle diverse capacità degli Stati membri e delle regioni di agire e di sfruttare la forza del mercato unico dell'UE per trainare un cambiamento efficiente sotto il profilo dei costi. Il coordinamento a livello di Unione inoltre importante per l'azione internazionale per il clima, in particolare al fine di determinare i contributi determinati a livello nazionale dell'UE nel quadro dell'accordo di Parigi, che saranno comunicati il prossimo autunno.

- **Proporzionalità**

La proposta vuole indicare una direzione definendo ulteriormente il percorso verso la neutralità climatica. Non prescrive politiche, tecnologie o misure specifiche, lasciando flessibilità agli Stati membri, tenendo conto del quadro normativo per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Secondo la relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione sul traguardo climatico per il 2040⁹, una riduzione del 90-95 % (opzione 3) era la più proporzionata per portare l'economia dell'UE alla neutralità climatica entro il 2050 e per consentire all'UE di contribuire all'azione globale per il clima conformemente agli obiettivi dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'obiettivo della presente iniziativa è fissare un traguardo climatico intermedio a livello dell'Unione per il 2040 al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, della normativa europea sul clima. Lo strumento più adatto per perseguirlo è pertanto un regolamento, che sia basato sullo strumento legislativo esistente.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

L'iniziativa si basa sull'ampio dibattito che ha fatto seguito alla comunicazione sul traguardo climatico per il 2040, discussa sia al Parlamento europeo che al Consiglio. Nel preparare la comunicazione e la valutazione d'impatto che la accompagna, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica, che si è svolta dal 31 marzo 2023 al 23 giugno 2023. L'iniziativa si basa anche sul parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici ("il comitato") del giugno 2023 in cui si raccomandava, per il 2040, di ridurre le emissioni

⁹ SWD(2024) 63 final.

nette di gas a effetto serra del 90-95 % rispetto al 1990¹⁰. Il comitato ha inoltre adottato una relazione in cui valutava i progressi compiuti e la coerenza delle politiche¹¹. Nel giugno 2025 il comitato ne ha adottato una relazione che ha analizzato quella precedente (2023) alla luce dell'evoluzione del contesto, confermandola¹².

- **Valutazione d'impatto**

Nel contesto della comunicazione sul traguardo climatico per il 2040, la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto dettagliata, in cui ha analizzato approfonditamente i diversi livelli di emissioni nette di gas a effetto serra nel 2040 e i relativi percorsi settoriali per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, partendo dal 2030. La Commissione ha inoltre pubblicato una relazione sul bilancio di previsione indicativo dei gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050, come previsto dalla normativa europea sul clima.

L'analisi contenuta nella valutazione d'impatto contempla tutti i settori in cui è necessario agire affinché l'UE raggiunga la neutralità climatica entro il 2050 e si basa sulla normativa adottata sulla scorta del Green Deal e sulle azioni che affrontano la crisi energetica nell'ambito di REPowerEU.

La valutazione d'impatto ha esaminato nel dettaglio le implicazioni di tre opzioni per il 2040.

La principale differenza fra le opzioni consiste nel ritmo della transizione. La terza è stata identificata come la più efficace per portare l'UE alla neutralità climatica entro il 2050 e prevedeva una maggiore riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra prima del 2040, il che implica meno sforzi supplementari in seguito. L'opzione 3 determina anche il minor volume cumulativo di emissioni di gas a effetto serra ("bilancio di gas serra") nell'UE, distinguendosi come alternativa migliore in termini di contributo unionale alla limitazione dei cambiamenti climatici e dando all'Unione la credibilità necessaria per spingere i partner di tutto il mondo ad accelerare l'azione per il clima. L'obiettivo del 90 % raccomandato dalla Commissione coincide con il limite inferiore dell'opzione 3 e il limite superiore dell'opzione 2.

Il 22 dicembre 2023 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con riserva¹³ e formulato raccomandazioni di miglioramento. La valutazione d'impatto è stata modificata di conseguenza.

Inoltre, nel maggio 2024 la Commissione ha pubblicato una relazione sul funzionamento della normativa europea sul clima¹⁴ in cui ha illustrato nel dettaglio le azioni intraprese dalla sua entrata in vigore per accelerare la transizione verso la neutralità climatica.

¹⁰ Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, *Scientific advice for the determination of an EU-wide 2040 climate target and a greenhouse gas budget for 2030–2050*, DOI: 10.2800/609405.

¹¹ Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, *Towards EU climate neutrality: progress, policy gaps and opportunities, Assessment Report 2024*, DOI:10.2800/216446.

¹² Comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, *Scientific advice for amending the European Climate Law – Setting climate goals to strengthen EU strategic priorities*, DOI: 10.2800/1978453.

¹³ SEC(2024) 64 final.

¹⁴ COM(2024) 196 final.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nello specifico contribuisce a promuovere l'obiettivo di un livello elevato di tutela dell'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della Carta¹⁵.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Gli impatti indiretti sui bilanci degli Stati membri dipenderanno dalla scelta delle politiche e delle misure nazionali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e da altre azioni di mitigazione e deriveranno principalmente dalle eventuali proposte complementari volte a rivedere gli strumenti correlati o a proporne di nuovi per realizzare le ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra necessarie.

L'attuazione della presente proposta non richiederà un aumento della capacità da parte dei servizi della Commissione, come indicato nella scheda legislativa finanziaria e digitale allegata.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Per garantire che l'UE continui a perseguire in modo adeguato l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050 sono indispensabili relazioni trasparenti e periodiche da parte degli Stati membri, accompagnate da valutazioni rigorose della Commissione e meccanismi per garantire la valutazione dei progressi compiuti. L'iniziativa non modifica le modalità di monitoraggio dei progressi verso il conseguimento degli obiettivi della normativa europea sul clima.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 contiene tutte le modifiche proposte alla normativa europea sul clima, di seguito illustrate.

L'articolo 1 su oggetto e ambito di applicazione per includere un riferimento al traguardo in materia di clima per il 2040 in relazione all'ambito di applicazione della normativa europea sul clima.

L'articolo 4 su traguardi climatici intermedi dell'Unione per fissare il traguardo per il 2040, sulla base della valutazione d'impatto dettagliata che accompagna la comunicazione sul traguardo climatico per il 2040 e tenendo conto dei pareri scientifici del comitato. Dalla valutazione che la Commissione ha fatto della versione aggiornata definitiva dei piani nazionali per l'energia e il clima dell'UE¹⁶ risulta che, se gli Stati membri attuano integralmente le misure nazionali vigenti e pianificate e le politiche dell'UE, l'Unione è proiettata verso una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di circa il 54 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 ed è quindi sulla buona strada per raggiungere il traguardo del 55 % entro il 2030. La Commissione ha inoltre tenuto conto delle conclusioni delle valutazioni dei progressi esposte nella relazione 2023 sui progressi dell'azione per il clima e dei risultati del bilancio globale e ha preso in considerazione gli elementi di cui all'articolo 4,

¹⁵ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

¹⁶ COM(2025) 274 final.

paragrafo 5, e la relazione sul bilancio di previsione indicativo dei gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050. Le emissioni nette di gas a effetto serra contemplate dall'obiettivo corrispondono alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione disciplinati dal diritto unionale¹⁷. La modifica sostituisce l'articolo 4, paragrafi da 3 a 5, che stabilisce il processo che porta alla modifica stessa. Coerentemente con il traguardo dell'UE in materia clima per il 2030 di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % e con il relativo quadro strategico, con la neutralità climatica nel 2050 e con il traguardo proposto per il 2040 di una riduzione del 90 %, il "bilancio indicativo dei gas a effetto serra" per l'UE nel periodo 2030-2050 è stimato a 16 GtCO₂-eq, come spiegato nell'allegato 14 della valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione sul traguardo climatico per il 2040. Questo bilancio dei gas serra rientra nell'intervallo analizzato dal comitato a partire da scenari realizzabili compatibili con un riscaldamento globale di 1,5 °C.

¹⁷ Come spiegato nelle informazioni tecniche che accompagnano la relazione 2024 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'azione per il clima, SWD(2024) 249 final, COM(2024) 498 final.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**recate modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro
per il conseguimento della neutralità climatica**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il primo bilancio globale³ nell'ambito dell'accordo di Parigi⁴, concluso in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici alla fine del 2023, ha rilevato che le parti si stanno dotando di politiche climatiche sempre più efficaci, ma che servono urgentemente interventi supplementari per mettere saldamente il mondo sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
- (2) Con l'adozione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo vincolante di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050, portando così a zero le emissioni nette entro tale data, e affermato il proposito di conseguire successivamente emissioni negative; ha inoltre stabilito un traguardo intermedio vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 e previsto la fissazione di un altro traguardo intermedio per il 2040.
- (3) Tenuto conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, nella comunicazione del 6 febbraio 2024 dal titolo "Un futuro sicuro – Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile"⁶ la Commissione ha

¹ GU C, , , ELI: [...].

² GU C, , , ELI: [...].

³ Decisione 1/CMA.5.

⁴ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁵ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

⁶ COM(2024) 63 final.

raccomandato per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % rispetto ai livelli del 1990.

- (4) Nel proporre il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040, la Commissione ha preso in considerazione le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e del comitato consultivo; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti; l'efficienza in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala; l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.
- (5) Al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040 è essenziale, tra l'altro, attuare pienamente il quadro concordato per il 2030, garantire e sostenere la competitività e la resilienza dell'industria europea, assicurare percorsi di transizione basati sulle migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala, porre maggiormente l'accento su una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, garantire una concorrenza leale con i partner internazionali, decarbonizzare il sistema energetico con tutte le soluzioni energetiche a zero e a basse emissioni di carbonio (comprese le energie rinnovabili, il nucleare, l'efficienza energetica, lo stoccaggio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'uso del carbonio, gli assorbimenti di carbonio, l'energia geotermica e idroelettrica e tutte le altre tecnologie energetiche, attuali e future, a zero emissioni nette) e organizzare un dialogo strategico sul quadro post-2030 con tutti i settori pertinenti. Con il patto per l'industria pulita l'UE sta creando le condizioni per portare a termine con successo la transizione, concentrandosi sia sulla decarbonizzazione sia sul rinnovamento industriale, il che include meccanismi di sostegno per l'industria europea, un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati, condizioni di parità a livello mondiale e condizioni chiare che consentano l'adozione e la diffusione di tecnologie pulite, al fine di rafforzare la competitività industriale e l'innovazione nell'UE.
- (6) Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2040 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, così da assicurare che le emissioni nette di gas a effetto serra – ossia le emissioni al netto degli assorbimenti – siano ridotte, in tutti i settori dell'economia, del 90 % rispetto ai livelli del 1990.
- (7) La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di Unione dovrebbe essere prioritaria e integrata dall'aumento degli assorbimenti, anche attraverso soluzioni naturali e tecnologiche. Nello sviluppo del pacchetto di politiche post-2030 è

opportuno prestare la dovuta attenzione al contributo delle riduzioni delle emissioni lorde rispetto agli assorbimenti naturali e tecnologici. Nei prossimi decenni questi due tipi di assorbimenti svolgeranno un ruolo sempre più importante nell'economia dell'Unione, tenuto conto della necessità di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050 e di conseguire successivamente emissioni negative. In occasione della revisione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ nel 2026, la Commissione intende elaborare incentivi, prevedendo la possibilità di compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare con assorbimenti permanenti di carbonio a livello di Unione nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS").

- (8) L'Unione dispone di un quadro normativo per conseguire il traguardo in materia di clima per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di tale traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, che ha introdotto obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, che stabilisce obiettivi di assorbimento netto del carbonio per il settore dell'uso del suolo. È opportuno che la Commissione valuti in che modo dovrebbe essere modificata la legislazione dell'Unione applicabile al fine di conseguire il traguardo in materia di clima per il 2040. Nel progettare l'assetto futuro, la Commissione dovrebbe preparare valutazioni d'impatto dettagliate, che non tralascino le ricadute sulla competitività e sulle piccole e medie imprese, e prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie, comprese, se del caso, proposte legislative. È opportuno tenere adeguatamente conto di una serie di elementi volti a facilitare il conseguimento del traguardo per il 2040, tra cui: un potenziale contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, in linea con le relative norme contabili, nella seconda parte del decennio 2030-2040; il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello dell'Unione (cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio, anche nota come BioCCS, e cattura diretta dall'aria con stoccaggio del carbonio, anche nota come DACCS) nel sistema EU ETS; maggiore flessibilità intersettoriale. Al fine di valutare le ricadute sociali, economiche e ambientali, l'assetto futuro dovrebbe poggiare su solide valutazioni d'impatto. Dovrebbe inoltre promuovere la convergenza, tenendo conto nel contempo del principio di equità e delle specificità degli Stati membri, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche.

⁷ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

⁸ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj>).

⁹ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj>).

- (9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire fissare un traguardo in materia di clima a livello dell'Unione per il 2040, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1119,
- HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1119

Il regolamento (UE) 2021/1119 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

"Il presente regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante a livello dell'Unione per il 2040.";

- 2) all'articolo 4, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

4. Nell'ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di una valutazione d'impatto dettagliata, considera l'adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.

Sebbene alcune politiche abilitanti siano già state attuate e il loro impatto sia già visibile, non è ancora così per tutte. La Commissione mira ad accelerare e rafforzare il quadro abilitante per garantire che sussistano le condizioni per sostenere l'industria e i cittadini europei durante tutta la transizione, nel pieno rispetto del diritto dell'UE.

Nel quadro del riesame di cui al primo comma, al fine di facilitare il conseguimento del traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione assicura che le proposte legislative tengano adeguatamente conto dei seguenti elementi:

- (a) a partire dal 2036 un possibile contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità, pari al 3 % delle emissioni nette dell'UE per il 1990, al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, che sostenga l'UE e i paesi terzi nel conseguimento di traiettorie di riduzione netta dei gas a effetto serra compatibili con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di compiere ulteriori sforzi per limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali; l'origine, i criteri di qualità e altre condizioni relative all'acquisizione e all'utilizzo di tali crediti sono disciplinati dal diritto dell'Unione;

- (b) il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello di Unione nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'UE ("EU ETS") per compensare le emissioni residue dei settori difficili da decarbonizzare;
- (c) maggiore flessibilità in tutti i settori, per sostenere il conseguimento dei traguardi in modo efficace sotto il profilo dei costi;
- (d) l'opportunità che i traguardi e gli sforzi degli Stati membri per il periodo successivo al 2030 siano improntati all'efficienza in termini di costi e alla solidarietà, alla luce delle circostanze nazionali;
- (e) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC e del comitato consultivo;
- (f) l'impatto sociale, economico e ambientale;
- (g) i costi dell'inazione e i benefici dell'azione nel medio e lungo periodo;
- (h) la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti;
- (i) la semplificazione, la neutralità tecnologica, l'efficacia in termini di costi, l'efficienza economica e la sicurezza economica;
- (j) l'azione per il clima come motore degli investimenti e dell'innovazione;
- (k) la necessità di consolidare la competitività dell'economia dell'Unione a livello mondiale, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori industriali più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio così da assicurare una concorrenza leale;
- (l) le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala;
- (m) l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia, l'efficienza energetica e il principio dell'efficienza energetica al primo posto;
- (n) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;
- (o) la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo;
- (p) la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali a lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, nonché di tenere conto delle incertezze, in particolare quelle connesse agli effetti dei cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo;
- (q) il fabbisogno e le opportunità di investimento, compreso l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati;
- (r) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo dell'UNFCCC, nonché il sostegno dell'Unione ai suoi partner nell'affrontare i cambiamenti climatici e i loro impatti."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali.....	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica

1.2. Settore/settori interessati

Azione per il clima
Rubrica 3 Risorse naturali e ambiente
Titolo 9 – Ambiente e azione per il clima

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

La proposta rispetta l'obbligo della Commissione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, della normativa europea sul clima di presentare una proposta legislativa per modificare la normativa europea sul clima al fine di includere il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040.

1.3.2. Obiettivi specifici

Fissare il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta fissa un traguardo in materia di clima per il 2040 che l'Unione deve conseguire nel suo percorso verso la neutralità climatica entro il 2050. La proposta fungerà da base per la preparazione del quadro post-2030 e non propone misure politiche nuove o obiettivi settoriali nuovi. Il quadro post-2030 determinerà quali sono i portatori di interessi coinvolti.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE (quale comunicato a norma del regolamento (UE) 2018/1999)

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- ☐ una nuova azione;
- ☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²⁷;
- ☒ la proroga di un'azione esistente;
- ☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

²⁷

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

In seguito alla fissazione dell'obiettivo climatico per il 2040 e in linea con i riesami previsti dalla legislazione, sarà elaborato un assetto strategico in materia di clima per il periodo successivo al 2030.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

I cambiamenti climatici rappresentano una sfida transfrontaliera che non può essere risolta unicamente da interventi a livello nazionale o locale. Un'azione coordinata a livello dell'UE può integrare e rafforzare efficacemente gli interventi su scala nazionale e locale e migliorare l'azione per il clima.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'UE ha predisposto un quadro completo di politiche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ha già cominciato a modernizzare e trasformare l'economia ai fini della neutralità climatica. Nel 2023 le emissioni nette totali di gas a effetto serra erano del 37 % inferiori rispetto al livello del 1990, con una crescita del PIL del 68 % nello stesso periodo – come indicato nella relazione 2024 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima (COM(2024) 498).

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La proposta mira a integrare il quadro strategico esistente fissando un obiettivo climatico per il 2040.

È compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

-

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ Durata limitata

- ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

✓durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2025 al 2026
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti²⁸

✓Gestione diretta a opera della Commissione:

- ✓ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ Gestione concorrente con gli Stati membri.

☐ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

²⁸

Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

Osservazioni

L'iniziativa continuerà ad essere gestita dall'équipe attuale. Non è necessario personale supplementare.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La proposta si iscrive nel solco della normativa europea sul clima e non prevede valutazioni aggiuntive rispetto a quelle che la Commissione è già chiamata a condurre. Anziché istituire ulteriori flussi di comunicazione da parte degli Stati membri, la normativa europea sul clima si basa sul solido e trasparente quadro per le emissioni di gas a effetto serra e altre informazioni sul clima del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Non applicabile. La proposta non attua un programma finanziario ma definisce una politica a lungo termine. Modalità di gestione, meccanismi di attuazione del finanziamento, modalità di pagamento e strategia di controllo in relazione ai tassi di errore non sono applicabili.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

A norma della normativa sul clima, la Commissione effettua una valutazione periodica dei progressi compiuti e può formulare raccomandazioni e ulteriori misure. Gli Stati membri possono accumulare ritardi rispetto agli obblighi di pianificazione e comunicazione previsti dal regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. Grazie a sistemi di comunicazione sulle informazioni per il clima già esistenti e ben consolidati (previsti dal regolamento sul meccanismo di monitoraggio e integrati nel regolamento Governance), esistono già procedure per garantire che le comunicazioni sulle emissioni di gas a effetto serra arrivino in tempo, siano sottoposte a controllo della qualità e ne possano essere colmate eventuali lacune, e che sia possibile assistere gli Stati membri che non rispettano gli obblighi di comunicazione.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

L'iniziativa non comporta nuovi controlli/rischi significativi che non siano coperti da un quadro di controllo interno già esistente. Non è prevista alcuna misura specifica oltre all'applicazione del regolamento finanziario.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Non è prevista alcuna misura specifica oltre all'applicazione del regolamento finanziario.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss. ²⁹	di paesi EFTA ³⁰	di paesi candidati e potenziali candidati ³¹	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
3	09 02 03 00	Diss.	SÌ	SÌ	NO	SÌ

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

²⁹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

³⁰ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³¹ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ❖ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
			2024	2025	2026	2027	2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³²							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
			2024	2025	2026	2027	2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

³²

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici			(6)	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
				TOTALE QFP 2021-2027			
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)			(6)	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"³³					
DG: <.....>				Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
				TOTALE QFP 2021-2027			
• Risorse umane				0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative				0,000	0,000	0,000	0,000

³³

The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....>	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative" ³⁴
---	----------	--------------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

³⁴

The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)³⁵

STANZIAMENTI VOTATI		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0

³⁵

Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

Non sono necessarie risorse supplementari. L'iniziativa continuerà ad essere gestita dall'équipe attuale. Non è necessario personale supplementare.

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- ☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Non sono necessarie risorse supplementari. L'iniziativa continuerà ad essere gestita dall'équipe attuale.

- ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- ☒ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie.
 - ☐ su altre entrate.
 - ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³⁶			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Articolo					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Nessuna prescrizione di rilevanza digitale. La proposta fissa sancisce nella legislazione il traguardo in materia di clima per il 2040, fornendo prevedibilità e una chiara indicazione del percorso di transizione necessario. Non prescrive politiche o misure specifiche, né include obblighi di comunicazione o di altro tipo. Per fissare il traguardo in materia di clima per il 2040 non possono essere utilizzati strumenti digitali. Le eventuali proposte complementari per rivedere gli strumenti correlati o eventuali nuovi strumenti per conseguire le ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra necessarie potrebbero avere requisiti di rilevanza digitale, che saranno poi valutati nel contesto di tali proposte, se del caso.

4.2. Dati

Non sono state individuate prescrizioni di rilevanza digitale.

4.3. Soluzioni digitali

Non sono state individuate prescrizioni di rilevanza digitale.

³⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4.4. *Valutazione dell'interoperabilità*

Non sono state individuate prescrizioni di rilevanza digitale.

4.5. **Misure a sostegno dell'attuazione digitale**

Non sono state individuate prescrizioni di rilevanza digitale.